

COMUNE DI ATZARA

PROVINCIA DI NUORO

Via Vittorio Emanuele, 37 – 08030 ATZARA – telefono 0784/65205 – fax 0784/65380

e-mail: servizi.sociali@comune.atzara.nu.it

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Prot. n. 5523

Atzara, li 07.11.2013

Condizioni e procedure

per accedere al programma per la realizzazione di azioni di contrasto alla povertà

BANDO DI CONCORSO PER LINEA DI INTERVENTO 3

Concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata povertà

(FINANZIAMENTO 2011)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE

IN ATTUAZIONE

- della L.R. 5 marzo 2008 n° 3, all'articolo 8, comma 34 che prevede la realizzazione di interventi di sostegno economico a favore di persone e famiglie prive di reddito, in condizioni di accertata povertà;
- della Deliberazione della G.R. n. 20/08 del 26.04.2011, con la quale sono stati approvati i criteri e le modalità per l'avvio del Programma "Azioni di contrasto alla povertà" annualità 2011 - Linea 3, destinato alle persone e alle famiglie prive di reddito o con reddito insufficiente per un ISEE non superiore ad € 4.500,00 annui, comprensivo dei redditi esenti IRPEF;
- della Deliberazione del C.C. n. 18 del 25.10.2013, con la quale sono stati approvati i criteri e le modalità per l'individuazione dei beneficiari dei contributi del programma "Azioni di contrasto alle povertà" – annualità 2011, fissando in € **31.500,00** la somma complessiva a disposizione per la linea in questione;
- della propria Determinazione n. 123 del 06.11.2013, con la quale si approvano i bandi per la realizzazione delle azioni in oggetto;

RENDE NOTO

CHE CON DECORRENZA DAL 11.11.2013 E FINO ALLE ORE 13.00 DEL 11.12.2013, I SOGGETTI IN POSSESSO DEI REQUISITI SOTTOELENCATI POTRANNO PRESENTARE

DOMANDA PER OTTENERE IL CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO DALLA DELIBERAZIONE G.R. N° 20/08 DEL 26.04.2011, **LINEA DI INTERVENTO 3**, SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL PRESENTE BANDO E DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA.

ART. 1 - OGGETTO

Il presente Bando ha come oggetto l'attuazione, nel territorio comunale, del Programma definito "azioni di contrasto alla povertà – annualità 2011, **linea di intervento 3**".
Tale linea di intervento prevede la concessione di sussidi per lo svolgimento di attività di servizio civico comunale. Tale servizio ha come scopo il reinserimento sociale mediante l'assegnazione di un impegno lavorativo alle persone i cui nuclei familiari versano in grave stato di indigenza economica.

ART. 2 - DESTINATARI E REQUISITI

Il programma "Azioni di contrasto delle povertà estreme" – Linea di intervento 3 è rivolto a persone e famiglie che:

- sono residenti e domiciliati nel Comune di Atzara;
- abili al lavoro, ma prive di un'occupazione o che hanno perso il lavoro e sono prive di coperture assicurative o di qualsiasi forma di tutela da parte di altri enti pubblici;
- sono residenti da almeno due anni in Sardegna;
- sono privi/e di reddito o con reddito insufficiente, con **ISEE ridefinito non superiore ad € 4.500,00 annui** comprensivo dei redditi esenti IRPEF. Pertanto all'I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica) devono essere sommati anche i redditi esenti IRPEF, cioè quelli non contemplati nel D. Lgs. 31.03.1998 n. 109 (per es. pensioni di invalidità, assegni di maternità, contributi per povertà estreme passata annualità, premi in agricoltura e compensazioni al reddito, contributi vari, ecc...), dichiarati separatamente, secondo la seguente formula:

$$\text{ISEE ridefinito} = \text{ISE} + \text{Redditi esenti IRPEF}$$

Valore scala di equivalenza indicato nell'attestazione

Relativamente ai redditi esenti IRPEF, si precisa, che dovranno essere obbligatoriamente dichiarati in sede di domanda anche gli eventuali contributi di cui il richiedente ha beneficiato nel corso dell'anno 2012, compresi quelli derivanti dall'inserimento nel programma in oggetto – anno 2010 o in interventi e programmi simili. Nella dichiarazione ISEE devono essere presenti i redditi di **tutti i componenti la famiglia anagrafica** ossia quella risultante dallo stato di famiglia.

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, da redigersi secondo i moduli predisposti dal Servizio sociali.

ART. 3 - MISURA DEL CONTRIBUTO

L'Amministrazione comunale ha stabilito di concedere sussidi nella misura massima di **€ 750,00 mensili per nucleo familiare**, corrispondenti a circa 90 ore mensili di servizio civico, per un numero massimo di 3 mesi per turno, il numero dei soggetti per turno sarà stabilito di volta in volta dall'Amministrazione comunale a seconda delle esigenze del periodo:

PERIODO	IMPORTO MENSILE	IMPORTO X UTENTE
---------	-----------------	------------------

3 mesi	€ 750,00	€ 2.250,00
--------	----------	------------

Il servizio proposto, costituisce una forma di assistenza alternativa all'assegno economico ed è rivolto prioritariamente alle persone indicate nell'art. 2, inoltre, possono rientrare nel programma, anche coloro che comunque siano appartenenti a categorie svantaggiate (ex detenuti, o ex tossicodipendenti) purché non diversamente assistiti. Il Servizio Civico Comunale si concretizza attraverso attività che non rientrano nel sistema competitivo di mercato, ed è esercitato con orario limitato e flessibile, adeguato alla condizione, alle esigenze, alle potenzialità, alla progettualità personale ed è proporzionalmente compensato. Il servizio civico Comunale **non può** essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente o autonomo.

Il Responsabile del Servizio Sociale provvederà ad elaborare apposita graduatoria in base ai criteri contenuti nel successivo art. 8. A parità di punteggio sarà data preferenza:

1. ai nuclei con il minor reddito;
2. in caso di ulteriore parità la priorità sarà data sulla base dell'ordine di arrivo della richiesta al protocollo dell'ente, salvo motivata valutazione del servizio sociale.

I richiedenti potranno presentare una sola richiesta per nucleo familiare e nel momento in cui saranno inseriti nel programma dovranno dimostrare di aver utilizzato le risorse assegnate per superare le concrete situazioni di povertà, attraverso i documenti indicati successivamente (art. 7, lett. c)). Si chiarisce che l'erogazione può essere effettuata con cadenza mensile o in diverse soluzioni.

ART. 4 - PROCEDURA PER LA RICHIESTA

I cittadini e le loro famiglie che intendono accedere all'intervento previsto dalla presente Linea 3, dovranno inoltrare domanda su apposito modulo predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali al Comune di Atzara, all'Ufficio Protocollo del comune di Atzara, **dal 11.11.2013 e non oltre le ore 13:00 del 11.12.2013**, dal Lunedì al Venerdì dalle 08:00 alle 13:00, si chiarisce che le istanze pervenute prima o dopo i termini indicati non saranno prese in esame.

All'istanza di adesione al programma, indirizzata all'Ufficio Servizi Sociali del Comune, in forma di autocertificazione per le dichiarazioni in essa contenute ai sensi del DPR n. 445/00, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale di effettuare successive verifiche, deve essere, **obbligatoriamente**, allegare la seguente documentazione:

- copia di un documento di identità del richiedente;
- copia del codice fiscale;
- certificato o dichiarazione di disoccupazione (se si è disoccupati);
- lettera di licenziamento o similare, rilasciata dal datore di lavoro;
- certificazione ISEE in corso di validità, per l'anno 2013, periodo di imposta 2012, rilasciata da un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF);
- per gli stranieri extracomunitari residenti da almeno due anni in Sardegna copia di carta di soggiorno o del permesso di soggiorno, in corso di validità, rilasciato dall'autorità competente. Il permesso di soggiorno dovrà avere validità almeno annuale (art. 41 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- copia del libretto dell'autovettura eventualmente immatricolata da meno di tre anni;
- eventuale decreto del Tribunale (di separazione, di affidamento, di custodia cautelare, ecc);
- quanto ritenuto utile per completare la pratica.

LE DOMANDE PERVENUTE SUCCESSIVAMENTE ALLA SCADENZA DEL TERMINE NON VERRANNO ACCOLTE.

ART. 5 - ATTIVITÀ DA SVOLGERE

Le persone ammesse al programma potranno essere utilizzate in ambito comunale per svolgere le seguenti attività, commisurate all'effettiva capacità delle persone inserite:

- attività di pubblica utilità;
- permanenza, o dove necessario il rientro, nel sistema scolastico e formativo di componenti il nucleo familiare;
- educazione alla cura della persona, all'assistenza sanitaria, al sostegno alle responsabilità familiari e al recupero delle morosità;
- miglioramento dell'integrazione socio-relazionale, anche attraverso l'inserimento in attività di aggregazione sociale e di volontariato;
- eventuali altre forme di intervento potranno essere definite in relazione alla particolarità delle singole situazioni;
- di quant'altro indicato nel progetto personalizzato.

ART. 6 - COMPITI E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Come stabilito dal Regolamento comunale approvato con Delibera di C.C. n. 18 del 25.10.2013 il beneficiario deve obbligatoriamente sottoscrivere con il Responsabile del Servizio Sociale un **progetto personalizzato di aiuto** predisposto dall'ufficio di Servizio Sociale sulla base dei bisogni e delle potenzialità della persona beneficiaria. Il progetto personalizzato prevede, infatti, la sottoscrizione da parte del beneficiario di un sintetico programma d'aiuto, elaborato sulla base delle caratteristiche personali e/o familiari che preveda impegni personali volti a favorire l'uscita dalla condizione di povertà e percorsi di responsabilizzazione, valorizzazione delle sue capacità e della sua autonomia. La mancata sottoscrizione del progetto personalizzato, il mancato rispetto di una o più clausole, il non rispetto degli obblighi assunti comporteranno la decadenza del beneficio. L'assolvimento del programma da parte dell'utente è vincolante.

I beneficiari di detto intervento dichiareranno, inoltre, di essere disponibili a prestare la loro opera consapevoli che, in nessun caso, detta prestazione potrà instaurare alcun tipo di rapporto di lavoro con l'Amministrazione Comunale e che il predetto servizio persegue esclusivamente una finalità socio/assistenziale volta a favorire il superamento della condizione di disagio (come previsto dall'art. 35 della L.R. 5 dicembre 2005, n° 20, l'attività svolta volontariamente dai cittadini, destinatari di sostegno economico, erogati dalle amministrazioni comunali non costituisce rapporto di lavoro e l'Amministrazione Comunale provvede alla copertura assicurativa per infortunio (INAIL) e per responsabilità civile verso terzi).

I beneficiari, ammessi al programma in oggetto, dovranno:

- ✓ rispettare gli impegni assunti con l'accettazione del Progetto personalizzato di aiuto;
- ✓ comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione della mutata composizione familiare, delle condizioni di reddito e di patrimonio dichiarate al momento della presentazione della domanda;
- ✓ facilitare la verifica della situazione personale, familiare e patrimoniale;
- ✓ accettare eventuali proposte di lavoro compatibili con le proprie capacità e rispondenti ai requisiti di legge in materia di tutela del lavoro.

L'erogazione del contributo può essere sospesa o revocata nei seguenti casi:

sospesa

- nel caso in cui il Servizio sociale venga a conoscenza di variazioni di requisiti, di nuclei beneficiari, che hanno rilevanza sul presente programma e in assenza di comunicazione in merito alle stesse da parte dei soggetti beneficiari;
- nel caso in cui la persona beneficiaria non consenta la verifica della situazione personale, familiare e patrimoniale, mantenendo rapporti costanti con l'operatore sociale comunale.

revocata

- nel caso di decadenza dei requisiti indispensabili all'inserimento nel presente Programma;
- in caso di accertamento di false dichiarazioni.

Si precisa che non potranno essere ammesse allo svolgimento di tale Linea d'Intervento le persone che usufruiscono, nello stesso periodo, di altri programmi di inserimento lavorativo sostenuti da un finanziamento pubblico (come precisato nell'allegato 2 alla Delib. G.R. n.20/8 del 26.04.2011).

ART. 7 - COMPITI E OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Servizio Sociale Comunale è tenuto a vigilare affinché il trasferimento monetario sia effettivamente destinato a superare le concrete situazioni di povertà (vedere anche art. 3), ovvero:

- a) facendo ricorso per la gestione dell'intervento, ove necessario, alla figura dell'Amministratore di sostegno;
- b) con l'utilizzo dell'importo concesso sulla base delle esigenze del beneficiario (esempio prevedendo che il trasferimento economico sia utilizzato per il pagamento di buoni spesa o pasti caldi a domicili o voucher, ecc.);
- c) attraverso la presentazione di ricevute attestanti il pagamento di bollette dell'Energia elettrica, del telefono e dell'acqua, tasse varie e ogni altro documento ritenuto utile con documentazione fiscale intestata al beneficiario o ad un familiare, anche con cadenza bimestrale.

Il Servizio Sociale Comunale, anche su iniziativa di enti e organismi di volontariato e del privato sociale, può provvedere d'ufficio in sostituzione dei soggetti impossibilitati o incapaci a farlo e dovrà comunque garantire l'assistenza nella presentazione della documentazione richiesta.

L'Amministrazione è tenuta a comunicare immediatamente ai soggetti beneficiari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.

L'Amministrazione provvederà, anche attraverso la gestione del progetto per mezzo di una Cooperativa di tipo B, alla copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, ai mezzi e le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività previste dal programma senza nessun onere a carico dei volontari.

ART. 8 – CRITERI PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

Il Comune valuterà le richieste ed assegnerà i contributi tenendo conto delle risorse economiche a disposizione e della condizione socio – familiare del nucleo. I punteggi saranno attribuiti applicando i criteri di seguito indicati:

COMPOSIZIONE ANAGRAFICA		
	DESCRIZIONE	PUNTEGGI
a)	Nuclei familiari con 6 o più componenti	5
b)	nuclei familiari con figli a carico da 18 a 25 anni compiuti	0,50 per ogni figlio a carico
c)	nuclei familiari con minori a carico (da 1 a 5 figli)	1 punto per ogni figlio
	punteggio massimo c)	Max 5
d)	Persone sole	2
e)	Nucleo monogenitoriale con figli a carico	
	Con figli minori	1 per ogni minore
	Con figli di età massima 25 anni compiuti	0,50 per ogni figlio
	Punteggio massimo e)	3

ULTERIORI ELEMENTI DI VALUTAZIONE		
a)	per ogni persona invalida civile dal 45% al 74% nel nucleo	1
b)	per ogni persona invalida civile dal 75% al 100% nel nucleo	2
c)	per ogni anziano dai 70 anni in su a carico del nucleo	1 punto per ogni anziano
	punteggio massimo c)	massimo 2 punti
d)	problemi sanitari dichiarati dal soggetto senza nessuna certificazione specialistica	0
e)	famiglia con minori a carico con patologia certificata dallo specialista	0,5

CONDIZIONE LAVORATIVA (punteggi non cumulativi – solo linea 3)

a)	Durata periodo di disagio economico per mancanza di lavoro (documentata attraverso la presentazione del certificato di disoccupazione)	inferiore ad un anno	1
		da 1 anno	2
		da 2 anni	3
		da 3 anni e oltre	4
b)	Durata periodo di disagio economico per precarietà del lavoro o inadeguatezza del reddito	inferiore ad un anno	1
		da 1 anno	2
		da 2 anni	3
		da 3 anni e oltre	4

SITUAZIONE ALLOGGIO

a)	Condizione abitativa	abitazione di proprietà, usufrutto, comodato gratuito	0
		abitazione di proprietà con mutuo	3
		locazione senza agevolazioni	3
		locazione con agevolazioni	1
		Abitazione di genitori deceduti, non ancora suddivisa tra eredi	0
		Abitazione di genitori viventi	0
b)	Adeguatezza alloggio	alloggio adeguato	0
		alloggio con spazi insufficienti	1
		alloggio malsano inadeguato (fatiscente, improprio)	2

ISEE RIDEFINITO (COMPRESIVO REDDITI ESENTI IRPEF)

a)	ISEE RIDEFINITO PARI A € 0,00	6
b)	ISEE RIDEFINITO da € 1,00 a € 1.000,00	5
c)	ISEE RIDEFINITO da € 1.001,00 a € 2.000,00	4
d)	ISEE RIDEFINITO da € 2.001,00 a € 3.000,00	3
e)	ISEE RIDEFINITO da € 3.001,00 a € 4.500,00	2
f)	ISEE RIDEFINITO da € 4.501,00 a € 5.500,00*	1

* consentita per particolari o complesse situazioni di bisogno e del numero dei componenti il nucleo familiare, valutate di volta in volta dalla Giunta Municipale (il punteggio sarà assegnato, se si verifica una delle seguenti condizioni improvviso licenziamento (dovrà essere presentata idonea documentazione), malattia del portatore del reddito, l'impossibilità di ottenere TFR, disoccupazione o similari)

SITUAZIONI DI GRAVITA' VALUTATE DAL SERVIZIO SOCIALE

a)	mancanza di reti sociali e/o familiari di supporto (perché non si hanno o se non ci sono rapporti effettivi)		massimo 1 punto
b)	precarità lavorativa		1
	persona di età superiore a 40 anni che non ha lavoro o lo ha perso		
	mancanza di professionalità specifica mancanza di un contratto di lavoro della durata di almeno 6 mesi negli ultimi 3 anni		
c)	situazione diversa da quella anagrafica	Il punteggio sarà assegnato solo nel caso di separazioni non effettive, ma conclamate	1

per una o tutte queste situazioni il punteggio massimo attribuibile sarà pari ad 1

AL PUNTEGGIO OTTENUTO SOMMANDO LE CATEGORIE DI APPARTENENZA DOVRÀ ESSERE SOTTRATTO IL PUNTEGGIO RIFERITO ALLA PRESENZA DELLE SEGUENTI EVENTUALITÀ:

a)	Presenza di un autoveicolo di cilindrata superiore a 1400 cc immatricolato da meno di 3 anni	-2
b)	Presenza di un autoveicolo di cilindrata inferiore a 1399 cc immatricolato da meno di 3 anni	-1
c)	Proprietà immobiliari recentemente acquistati (negli ultimi tre mesi) non di prima necessità	-1 per ogni bene acquistato
d)	Residenze separate nel nucleo, ma effettiva convivenza (verificata dagli uffici comunali)	- 1

ART. 9 – VIOLAZIONE DEI COMPITI E DEGLI OBBLIGHI.

In caso di violazione dei compiti e degli obblighi del beneficiario, di cui all'art. 6 del presente bando, il Comune, previa contestazione scritta, sospenderà o ridurrà, anche gradualmente e temporaneamente, le prestazioni di Programma sulla base della gravità della violazione medesima e tenuto conto delle condizioni del soggetto inadempiente. I beneficiari le cui dichiarazioni risultino mendaci, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, sono tenuti alla restituzione delle somme indebitamente percepite che il Comune riutilizzerà per gli stessi fini.

ART. 10 - MOTIVI DI ESCLUSIONE E SOSPENSIONE

Sono esclusi dal programma tutti coloro:

- la cui residenza in Sardegna è inferiore ai due anni;
- che non siano residenti e/o domiciliati nel Comune di Atzara alla data di presentazione della domanda;
- il cui Indicatore della situazione Economica Equivalente ridefinito (comprensivo dei redditi esenti IRPEF) superi € 4.500,00 annui (o € 5.500,00 nei casi particolari di accertata necessità);
- che effettuino false dichiarazioni ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445;
- che non presentino la documentazione prevista nel presente bando all'art. 4;
- che non risultino idonei a svolgere attività lavorativa (certificato dalla visita medica effettuata dal competente medico del lavoro);
- che beneficino di altre linee di intervento del presente programma.

Inoltre, l'Amministrazione comunale controllerà il corretto svolgimento delle attività dei beneficiari dell'intervento e avrà la facoltà di sospendere ed interrompere in qualsiasi momento il programma qualora:

- da esse possa derivare un qualsiasi danno al Comune di Atzara;
- da esse possa derivare danni a cose o persone;
- vengano a mancare e/o decadere le condizioni che ne avevano permesso l'avvio;
- siano accertate violazioni di legge o di ordini dell'Autorità;
- non vengano rispettati gli obblighi da parte del soggetto.

ART. 11 - CONTROLLI

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale effettuare controlli sulla veridicità della situazione economica e familiare dichiarata anche attraverso i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze.

Tutte le dichiarazioni riguardanti le situazioni economiche, espresse con dichiarazione sostitutiva di certificazione prodotte ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, sono soggette, sempre a norma del DPR 445/2000, ai controlli che l'Amministrazione comunale effettuerà, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni presentate.

Chiunque renda false dichiarazioni, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste ai sensi del DPR 445/2000, perderà automaticamente il diritto al beneficio concesso, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di richiedere il reintegro delle somme concesse.

ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente documento si applicano le disposizioni delle vigenti norme di legge, delle deliberazioni regionali che istituiscono il presente programma, degli Statuti Comunali e dei regolamenti e della Delibera di C.C. n. 18 del 25.10.2013 e dei relativi allegati.

Le eventuali variazioni e/o integrazioni derivanti da circolari regionali di attuazione del programma, disposizioni normative vincolanti che interverranno successivamente all'adozione del presente bando o all'avvio dei progetti, si intendono modificative o integrative delle presenti norme.

Le persone beneficiarie della linea 3 del presente programma o un loro familiare non potranno usufruire, nello stesso periodo, di altri programmi di inserimento lavorativo sostenuti da un finanziamento pubblico (allegato 2 alla Delib. G.R. n. 20/8 del 26.04.2011)

ART. 13 - PUBBLICITA' DEL BANDO

Copia del presente Bando è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, presso l'Albo Pretorio e presso l'Ufficio Servizi Sociali del comune, inoltre sarà pubblicato sul sito del Comune: www.comune.atzara.nu.it.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE

Walter Antiocho Flore

